



Via Roma, 1
33079 Sesto al Reghena (PN)
tel. +39 0434 693 933-36
fax +39 0434 693912
P.IVA. 00254030935



**Comune di
SESTO AL REGHENA**
Provincia di Pordenone



EMAIL servizi.sociali@com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it
PEC comune.sestoalregghena@certgov.fvg.it
C.F. 80003970938

BANDO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO

(ai sensi dell'art. 11 della L. 431/1998 e dell'art. 6, primo periodo, della L.R. 6/2003)

RIFERITO AI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018

DATA APERTURA BANDO:

1° APRILE 2019

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

ORE 12.30 DEL 30 APRILE 2019

Art. 1 – Finalità

Il Fondo Nazionale, istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT), ha la finalità di fornire, mediante l'erogazione dei contributi, un supporto economico alle famiglie che si trovano nell'impossibilità di sostenere l'onere del pagamento del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, di alloggi di proprietà sia pubblica che privata (con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, meglio conosciuti come "Case popolari"/ATER),

Art. 2 – Beneficiari

Possono presentare domanda le seguenti tipologie di beneficiari:

- Soggetti esterni all'edilizia residenziale pubblica e, quindi, conduttori di alloggi a mercato libero che, a causa delle particolari condizioni economiche, hanno un elevato rapporto tra canone e reddito;

- Soggetti assegnatari dell'edilizia residenziale pubblica, con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata (ATER) in particolari condizioni di difficoltà economica permanente o temporanea;

Sostanzialmente i beneficiari di cui al presente bando sono i soggetti che occupano un alloggio in affitto e si trovano in particolari condizioni economiche.

Art. 3 – Requisiti per la partecipazione al bando

1. Per essere ammessi a beneficiare del contributo, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI SOGGETTIVI

(alla data di presentazione della domanda e/o nell'anno di riferimento)

2. Essere alla data di presentazione della domanda ed essere stati titolari nell'anno 2018 di un contratto di locazione di:
 - un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo,
 - adibito a propria residenza anagrafica,
 - con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata,
 - non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
 - regolarmente registrato e per il quale è stata regolarmente rinnovata la tassa annuale di registrazione se non soggetto a cedolare secca, per un alloggio ubicato
 - nel territorio del Comune di Sesto al Reghena, che risulti essere quello di abitazione principale del richiedente;
 - ovvero in altri Comuni della Regione
3. Avere la residenza anagrafica nel Comune di Sesto al Reghena;
4. Essere residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi; si evidenzia che ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 16 ottobre 2015 n. 25 si considerano utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale i periodi di permanenza all'estero da parte di corregionali espatriati e rimpatriati, come individuati dall'art. 2 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7;
5. Essere cittadini italiani, ovvero cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia, ai sensi del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), essere cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), o Carta di Soggiorno, ovvero titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (art. 41 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 25 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero));
6. Non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di

separazione personale o divorzio al coniuge o convivente: tali requisiti vanno riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare.

7. Non aver presentato e non presentare richiesta ad altro Comune per beneficiare dei contributi di cui al presente bando, relativamente ai canoni dovuti per lo stesso periodo dell'anno.

REQUISITI ECONOMICI
(alla data di presentazione della domanda)

8. Appartenere ad un nucleo familiare con un I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a **euro 31.130,00**;
9. Appartenere ad un nucleo familiare che include situazioni di particolare debolezza sociale o economica, come specificate all'art. 4 del presente bando, con un I.S.E. non superiore a **euro 34.243,00**;
10. Essere tenuto al pagamento di un canone di locazione per l'anno 2018 la cui incidenza sul valore I.S.E. (al netto degli oneri accessori) è:
- **Pari o superiore al 14% per i nuclei familiari con ISEE fino ad euro 11.150,00 e per i nuclei familiari composti da un solo componente con ISEE fino ad euro 13.380,00 (FASCIA A)**
 - **Pari o superiore al 24% per i nuclei familiari con ISEE compreso fra euro 11.150,01 ed euro 16.420,00 e per i nuclei familiari composti da un solo componente con ISEE compreso tra euro 13.380,01 ed euro 19.704,00 (FASCIA B)**
11. Per i nuclei composti da un solo componente, il valore I.S.E. è elevato del 20% e, pertanto, è pari, rispettivamente, a euro 13.380,00 ed euro 19.704,00

Si riportano in sintesi i requisiti economici di cui sopra:

FASCIA	ISE	ISEE per i nuclei composti da PIU' componenti	ISEE per i nuclei composti da UN SOLO componente	INCIDENZA DEL CANONE ANNUO SUL VALORE I.S.E.
A	fino a € 31.130,00 (innalzato ad € 34.243,00 per i nuclei con situazioni di debolezza sociale o economica)	fino a € 11.150,00	fino a € 13.380,00	pari o superiore al 14%
B	fino a € 31.130,00 (innalzato ad € 34.243,00 per i nuclei con situazioni di debolezza sociale o economica)	tra e 11.150,01 e € 16.420,00	tra € 13.380,01 e € 19.704,00	pari o superiore al 24%

Art. 4 – Nuclei familiari in situazione di particolare debolezza sociale o economica

1. Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, di seguito indicate, la soglia dell'I.S.E. può essere innalzata fino ad un massimo del 10% ossia fino ad euro 34.243,00.= IN ALTERNATIVA il contributo da assegnare potrà essere aumentato del 25%.
 - a. anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
 - b. giovani coppie con o senza prole: quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;
 - c. soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
 - d. disabili: i soggetti di cui all'art. 3 della L. 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - e. famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica I.S.E.E. non superiore a Euro 4.100,00 se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a Euro 4.650,00 se composte da due o più soggetti;
 - f. famiglie monoreddito: quelle composte da più persone il cui indicatore I.S.E.E. risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;
 - g. famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;
 - h. famiglie con anziani o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;
 - i. soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche o da organizzazioni assistenziali nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale;
 - j. emigrati: i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della L.R. 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

Art. 5 – Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda

1. Il richiedente dovrà allegare obbligatoriamente alla domanda la seguente documentazione:

Per tutti:

- Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- Fotocopia del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo riportante gli estremi della registrazione ed eventuale documentazione riguardante l'aggiornamento del canone di locazione;

- (nel caso di cambio abitazione durante l'anno di riferimento = 2018) Fotocopia anche del contratto di locazione in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza;
- Fotocopia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione per l'anno 2018
- Fotocopia attestazione I.S.E.E. in corso di validità alla data della presentazione della domanda, oppure, in caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso al presente contributo, è ammessa, qualora l'INPS non abbia ancora rilasciato l'attestazione, copia della ricevuta di presentazione della D.S.U. (dichiarazione sostitutiva unica) ai CAF (Centri di assistenza fiscale).
La tipologia dell'ISEE da presentare è quella "ordinaria" o, ricorrendo i presupposti di legge (da verificare con i C.A.F.) quello "corrente";
- Fotocopia attestazione Banca/Posta riportante gli estremi dell'IBAN comprensivo dei dati del titolare del conto;
 - **in caso di separazione:** copia dell'atto di separazione tra coniugi;
 - **in caso di disabilità:** Certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità, per le persone rientranti nel caso previsto dall'art. 3 – lettera d) del presente Bando;

Se stranieri di uno Stato non aderente all'Unione Europea:

- Fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità; se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione a comprova dell'avvenuta richiesta di rinnovo;

Art. 6 – Determinazione dell'importo del contributo e modalità di erogazione dello stesso

1. L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo con i seguenti criteri:
 - a. per i nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore o uguale a **Euro 11.150,00**: il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto annuo (al netto degli oneri accessori) eccedente il 14% del valore I.S.E. fino ad un importo massimo di Euro 3.100,00;
 - b. per i nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore o uguale a **Euro 16.420,00**: il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto annuo (al netto degli oneri accessori) eccedente il 24% del valore I.S.E. fino ad un importo massimo di Euro 2.325,00.
2. Per i nuclei familiari aventi un indicatore della situazione economica (I.S.E.) pari a zero, potrà essere concesso un contributo anche pari all'intero canone di locazione corrisposto nell'anno 2018, nei limiti stabiliti alle precedenti lettere a) e b).
3. Il contributo, comprensivo dell'eventuale applicazione dell'incremento previsto dall'art. 4 non può in nessun caso superare l'importo di Euro 3.100,00 (FASCIA A) e l'importo di Euro 2.325,00 (FASCIA B), e comunque non può essere superiore all'ammontare del canone corrisposto relativo all'anno 2018.

4. Il Comune di Sesto al Reghena, in fase di erogazione dei sussidi, riserva una quota non inferiore al 5% delle agevolazioni esclusivamente a persone di età inferiore a 35 anni, ai sensi della L.R.5/2012 art.14 c.3.
5. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno o per pagamenti parziali del canone, il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione. A tal fine, si precisa che saranno prese in considerazione solamente le mensilità debitamente documentate tramite ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione. Le mensilità per le quali il richiedente non sia in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento mediante esibizione delle ricevute non concorreranno al calcolo dell'eventuale contributo spettante. Tutte le ricevute di avvenuto pagamento dei canoni o ogni altra idonea documentazione giustificativa **dovranno essere consegnate o pervenire tassativamente entro la data di scadenza del presente bando; farà fede, eventualmente, la data di ricezione al protocollo. Le ricevute pervenute successivamente non saranno prese in considerazione.**
6. Qualora i trasferimenti assegnati dalla Regione non consentano di soddisfare per intero tutte le richieste pervenute, il contributo spettante verrà erogato sulla base della percentuale di copertura determinata calcolando l'incidenza dei trasferimenti regionali erogati rispetto al totale del fabbisogno richiesto.
7. Beneficiario del contributo è il richiedente titolare del contratto di locazione.
8. Qualora il conduttore abbia ricevuto contributi economici da parte dell'Amministrazione Comunale, finalizzati al pagamento dei canoni relativi all'anno 2018, il contributo effettivamente liquidato sarà così determinato: contributo spettante meno (-) contributo economico già percepito uguale (=) contributo liquidato.

Art. 7– Prescrizioni, modalità e scadenze stabilite per la presentazione della domanda di contributo

1. Prescrizioni particolari relative alla domanda di contributo:
 - È ammessa un'unica domanda di contributo anche a fronte di più contratti di locazione, qualora si sia cambiato alloggio nel corso del 2018;
 - Nel caso che una medesima unità immobiliare sia utilizzata da due o più nuclei familiari distinti, con contratto cointestato, ogni contestatario dovrà presentare un'autonoma domanda di contributo per la quota di spettanza;
 - La domanda di contributo va presentata al Comune di Sesto al Reghena, in quanto Comune di attuale residenza del richiedente, anche per canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia. Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata analoga richiesta di contributo per il medesimo periodo di riferimento, in altro Comune della Regione o in altra Regione.
2. Le domande devono essere redatte, a pena di inammissibilità, su apposito modello predisposto dal Comune di Sesto al Reghena, che sarà messo a disposizione dei cittadini presso:
 - Ufficio anagrafe – Palazzo Burovich (piano terra), Via Roma 1, Sesto Capoluogo
 - Delegazione di Bagnarola - Piazza Quattro Novembre, 22
 - Sito Internet del Comune di Sesto al Reghena (www.comune.sesto-al-reghena.pn.it)

3. Le domande dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, a partire dal 1° aprile 2019 e fino alle ore 12.30 del 30 aprile 2019 (termine ultimo di presentazione) secondo le seguenti modalità:
 - a) consegna diretta presso l'Ufficio Anagrafe del Comune o la Delegazione Comunale di Bagnarola nei seguenti giorni ed orari:
 - da lunedì a venerdì: dalle ore 10.30 alle ore 12.30
 - b) spedizione postale a mezzo raccomandata a.r. da inviare al seguente indirizzo: Comune di Sesto al Reghena Piazza Castello 1 – 33079 Sesto al Reghena, sottoscrivendo la domanda ed allegando una copia fotostatica di un valido documento di identità personale del richiedente (oltre alla documentazione obbligatoria prevista dal presente Bando). Farà fede la data del timbro postale di partenza (entro i termini di scadenza del Bando)
 - c) trasmissione telematica: qualora il richiedente sia intestatario di una casella di posta elettronica certificata, potrà trasmettere l'istanza debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: comune.sestoalregghena@certgov.fvg.it.
4. Nel caso in cui la trasmissione avvenga nella modalità telematica, la responsabilità del recapito entro i termini è a completo carico del mittente.
5. Non saranno ritenute valide, e pertanto verranno escluse dalla procedura di concessione del contributo, le domande che non rispettino le prescrizioni previste nel precedente punto 2 e le domande presentate o pervenute oltre i termini.

Art. 8 – Casi particolari

1. **Sentenze di separazione e assegnazione della casa familiare:** in tema di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l'abitazione nella casa coniugale ad uno dei coniugi e l'altro sia stato costretto ad assumere un'abitazione in locazione passiva, quest'ultimo potrà presentare domanda di contributo, qualora però abbia nel frattempo provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio. In questo caso dovrà essere allegata alla domanda copia della sentenza del Tribunale, dalla quale risulti chiaramente l'assegnazione in godimento esclusivo ad uno dei coniugi della casa coniugale.
2. **Coabitazione:** nel caso che una medesima unità immobiliare sia utilizzata da due o più distinte famiglie anagrafiche, con contratto cointestato, ogni cointestatario dovrà presentare un'autonoma domanda di contributo per la quota di spettanza;
3. **Decesso del richiedente successivamente alla presentazione dell'istanza:** considerata la finalità dei contributi di cui al presente Bando, in caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda, l'eventuale contributo spettante sarà trasferito agli eredi legittimi purché abitualmente conviventi con il richiedente deceduto (la convivenza, riferita alla data di presentazione dell'istanza, dovrà risultare dal certificato di stato di famiglia). In caso di più eredi legittimi conviventi, gli stessi dovranno delegare alla riscossione del beneficio uno degli eredi, sollevando nel contempo l'Amministrazione comunale da ogni possibile contenzioso in materia di eredità.
4. **Utilizzatore diverso dall'intestatario del contratto:** qualora l'effettivo utilizzatore dell'immobile in locazione sia persona diversa dall'intestatario del contratto, l'utilizzatore, per

poter partecipare al presente bando, dovrà provvedere alla voltura del contratto di locazione prima della presentazione dell'istanza.

5. **Impedimento alla sottoscrizione:** in caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere sottoscritta dai soggetti e nei modi indicati agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii..
6. **Mancanza delle ricevute:** nel caso in cui l'inquilino dichiari di non essere moroso, ma non porti tutte le ricevute relative ai mesi di occupazione dell'immobile, deve presentare una dichiarazione del proprietario che attesti che l'inquilino non è moroso.
7. **Contratti transitori:** qualora il richiedente abbia stipulato un contratto di natura transitoria che preveda esplicitamente la possibilità di estensione per più tempo, alla stregua di un contratto non transitorio, esso verrà considerato ammissibile, a condizione che venga dimostrata la costanza del rapporto.

Art. 9 – Controllo e sanzioni

1. Tutte le dichiarazioni di cui al presente Bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. La firma in calce alla domanda e alle autodichiarazioni allegate deve essere apposta per esteso e in forma leggibile.
2. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Il Comune di Sesto al Reghena si riserva di inviare i nominativi dei richiedenti alla autorità competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.
3. Ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4. L'Amministrazione comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato gravato degli interessi legali.

Art. 10 – Istruttoria delle domande

1. Il Servizio Affari Generali e alla Persona – Ufficio Servizi Sociali, procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità. Provvede, inoltre, a tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni.
2. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 241/90, è data possibilità al richiedente di partecipare al procedimento amministrativo mediante presentazione di memorie scritte e documenti.

Art. 11 – Risorse

1. Gli interventi sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2003, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della

legge 9 dicembre 1998, n. 431 (*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*). Il Comune di Sesto al Reghena non concorre al Fondo di cui sopra.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione ai conduttori in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica, sia privata, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata.
3. Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della L.R. 5/2012, una quota degli interventi di cui al precedente comma pari al 5% è riservata esclusivamente a persone di età inferiore a 35 anni (non compiuti alla data di presentazione della domanda).

Art. 12 Disposizioni finali – Trattamento dei dati personali

1. Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile del Servizio Affari Generali – Servizi alla Persona, Stefano Padovan.
2. Il Responsabile dell'istruttoria è individuato nella persona della Sig.ra Adriana Moras, Istruttore amministrativo.
3. I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento Europeo n. 2016/679 (G.D.P.R.).
4. Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge n. 431 del 9/12/1998, le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, non sono cumulabili con i contributi di che trattasi.
5. Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta (in orario di apertura al pubblico) all'Ufficio Anagrafe del Comune – Via Roma, 1 – Palazzo Burovich (tel.0434 693933) o alla Delegazione Comunale di Bagnarola – Piazza Quattro Novembre 22 (tel. 0434/688088).

Sesto al Reghena, lì 26 marzo 2019

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e alla Persona
Stefano Padovan